



Statuto

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "CASA MIA", con sede legale presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Santa Maria della Misericordia"- Piazzale S. Maria della Misericordia 15 – 33100 Udine. La sede operativa è situata presso il domicilio del Presidente pro tempore e potrà essere modificata senza particolari formalità. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere Associativo

"CASA MIA" è un'organizzazione estranea a ogni attività politico – partitica, religiosa o razziale, non ha fini di lucro - è iscritta al Nr. 803 delle Associazioni ONLUS - e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

I suoi contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

"CASA MIA" si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e al D.Lgs. 460/1997; essa si adegua e adempie alle previsioni normative della L.R. 12/95.

Art. 4 Finalità

"CASA MIA" è costituita soprattutto al fine di provvedere alla costruzione, alla cura e alla gestione di unità abitative destinate ad alloggiare gratuitamente i parenti impegnati nell'assistenza di ammalati degenti presso gli Stabilimenti Ospedalieri del Friuli Venezia Giulia e ospitare i pazienti che, pur essendo dimessi dalla clinica, devono restare ad essa vicini per una numerosa serie di controlli terapeutici.

Il proposito è quello di dare agli ospiti un concreto supporto di solidarietà.

A tale scopo l'Associazione si prefigge di promuovere raccolte di fondi, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni ritenute idonee allo scopo e che potranno avere luogo anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità solidaristiche.

L'Associazione CASA MIA potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.4 dicembre 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II Risorse e attività economiche

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dai beni immobili, mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni vengano comunque in possesso dell'Associazione.
Tutti i beni sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
- Dalle entrate che sono costituite come segue:
 1. dalle quote associative annuali nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria
 2. da versamenti volontari degli associati;
 3. da contributi di organismi internazionali o di Amministrazioni Pubbliche, di Enti locali, di Istituti di credito, e di altri in genere;
 4. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
 5. da contributi di persone fisiche e giuridiche;
 6. da iniziative di raccolta fondi organizzate da soggetti non associati detti perciò "sostenitori";
 7. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati che, se accettate dal Consiglio Direttivo, dovranno essere impiegate in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, in particolare:
 1. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario e per il compimento dei relativi atti giuridici sarà delegato Il Presidente;
 2. Le convenzioni devono essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo, il Presidente sarà delegato alla stipula;
 8. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al proprio autofinanziamento.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi associativi annuali devono essere versati in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene proposto annualmente dal Direttivo e approvato dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'Associazione, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Tuttavia detto patrimonio dovrà essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 Responsabilità e assicurazione

"CASA MIA" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può perciò essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza di convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9 Soci

Possono essere Soci dell'Associazione "CASA MIA" tutte le persone fisiche e giuridiche maggiorenni che facciano l'iscrizione e versino la quota associativa.

Il numero dei Soci non è limitato.

Essi si distinguono in:

- Soci ordinari;
- Soci onorari ovvero persone giuridiche o fisiche, Organizzazioni, Enti o Istituti che favoriscono in modo rilevante il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tutti hanno diritto a un voto e quindi i gruppi di più persone devono designare il loro rappresentante che parteciperà alle Assemblee avendo diritto a un solo voto.

Essi devono riconoscersi negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

La quota associativa non è trasferibile ad altri.

Art. 10 Diritti degli associati

Tutti i Soci, fatta salva la gratuità delle loro prestazioni, hanno parità di diritti e uniformità di rapporto con l'Associazione.

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di elezione degli stessi, di approvare il bilancio, di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Essi hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Doveri

Gli associati hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, a titolo strettamente personale, volontario e assolutamente gratuito.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione ed effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli aderenti a "CASA MIA" sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsivoglia forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e libera di contenuti patrimoniali.

Il comportamento verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano internamente o esternamente alla vita dell'Associazione deve essere di assoluta correttezza, buona fede, lealtà e onestà.

Art. 12 Recesso ed esclusione

La qualità di Associato si perde per:

- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- decesso;
- dimissioni;
- esclusione.

Ogni membro può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuno preavviso scritto nel caso ricopra incarichi sociali.

L'associato che contravvenga ai doveri imposti dal presente Statuto, che non ottemperi alle disposizioni, che non si uniformi ai regolamenti o alle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, che non collabori all'attività sociale, può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo che dovrà essere notificata all'interessato entro otto giorni dalla delibera. L'escluso potrà, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della notificazione, opporre ricorso al collegio dei Probiviri.

Chi perde la qualifica di Socio non può rivendicare né la restituzione dei contributi versati né vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

Sono organi permanenti dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente e nel caso di legittimo impedimento può delegare per iscritto un altro socio.

Ogni membro può essere, per ciascuna Assemblea, portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il supremo organo deliberante dell'Associazione.

Si riunisce su convocazione scritta del Presidente che contemporaneamente notificherà, con almeno 10 gg. solari di anticipo, l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea elettiva deve essere altresì convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli Organi dell'Associazione al fine di eleggere le nuove cariche sociali.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno il 25 % dei soci.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/4 più uno dei soci.

Può partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, chiunque sia invitato a parteciparvi dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci in prima convocazione mentre, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con qualunque sia il numero dei convenuti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione mentre, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con il 25% più uno dei Soci.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni concernenti persone saranno a scrutinio segreto.

Ogni partecipante ha diritto ad esprimere il proprio voto ed eventualmente - su delega scritta di un altro socio in regola - può essere portatore di un secondo voto,.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di voti.

Art. 18 Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente designato dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno pure il diritto di trarne copia.

Art. 19 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. *In sede ordinaria:*

- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo del Presidente o di un Consigliere delegato;
- eleggere, tra gli iscritti dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere il Collegio dei Proviviri ;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere e nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario sottoposto all'approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla quota associativa;
- discutere e deliberare su eventuali proposte fatte dai soci;
- Ratifica dei Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

2. In sede straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- deliberare il mutamento della forma giuridica;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo sottoponga all'approvazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 20 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri. Possono essere cooptati dal C.D, su proposta del Presidente, altri 4 soci, che avranno pari diritto, fino al raggiungimento del numero massimo di nove consiglieri in totale. Quindi in caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti o un socio cooptato dal C.D.

Esso si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su delega dello stesso da un Vice Presidente oppure su richiesta della maggioranza dei Consiglieri con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno; è ammessa l'email e, in casi contingenti, anche la chiamata verbale.

Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente Vicario, un Vicepresidente e il Segretario e nomina un Gruppo Esecutivo composto da due membri che affiancheranno il Presidente per decisioni e azioni urgenti ordinarie che saranno poi ratificate in occasione del primo Consiglio Direttivo utile.

Esso si riunisce validamente con la maggioranza de Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente; non sono ammesse deleghe.

Art. 21 Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni e i membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio decadono dalla carica in caso di sopravvenuta impossibilità, a causa di dimissioni e/o recessione del rapporto o per triplice e consecutiva assenza ingiustificata.

Il posto rimasto vacante viene assegnato al primo dei non eletti dell'ultima elezione ovvero, per semplice cooptazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente fino al raggiungimento del quorum massimo di nove. L'incarico durerà fino alla scadenza naturale del mandato ed il nominato può essere rieletto.

Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade e devono essere indette, entro 30 giorni solari dalla decadenza, nuove elezioni.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale espresse dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- propone la quota associativa annuale da votare in Assemblea;
- svolge tutte le funzioni che afferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;
- predisporre il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- provvede a ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;
- delibera eventuali esclusioni di soci per motivi gravi.

Art. 22 Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa in forza di delibere esecutive dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito con i medesimi poteri dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura il buon svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente può, nel caso di ospiti particolarmente indigenti, perfezionare la solidarietà con una eventuale elargizione di sostegno.

Il Presidente può delegare funzioni proprie ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del medesimo Consiglio, coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti del Consiglio;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 24 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea in occasione delle elezioni delle altre cariche sociali, con votazione separata, ed è composto da 3 (tre) membri anche non soci.

Esso ha il compito di comporre e decidere, su richiesta delle parti, controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati. Esso elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di indire le riunioni e redigere e conservare i relativi verbali.

Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Titolo V Il bilancio

Art. 25 Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea..

Copia del bilancio può essere richiesta da tutti gli aderenti.

I Bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere sottoposti per la loro approvazione all'Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Nel bilancio consuntivo devono essere specificatamente indicati i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e devono essere indicate le modalità di approvazione del bilancio stesso

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 e non verranno distribuiti, durante la vita dell'Associazione, neppure in modo indiretto salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Nessuna spesa può essere autorizzata o ratificata ove non sia indicata la corrispondente entrata di copertura finanziaria.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 26 Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea ovvero secondo le modalità di cui all'art. 27 del C.C.:

1. quando il patrimonio non è più sufficiente a perseguire le finalità statutarie;
2. per altre cause di cui all'art. 27 del C.C..

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione patrimoniale ad opera di liquidatori nominati dall'Assemblea e nel rispetto del C.C., saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore, ovvero ad altra Associazione non lucrativa, di utilità sociale e/o con fini di pubblica utilità e ciò, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.